

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 42 DEL 15/12/2021

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di TORRE de' NEGRI , con riguardo alle modalità di accesso.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario , nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. I servizi sociali perseguono la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.

Articolo 2 – FINALITA'

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di TORRE de' NEGRI riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali, nel rispetto dei principi dell'efficacia, efficienza, economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità delle amministrazioni.

4. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, e di prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
5. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
6. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3 - FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI

1. Gli interventi e i servizi devono essere orientati a perseguire le seguenti finalità:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono condurre a fenomeni di isolamento ed emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di devianza ed emarginazione;
 - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - LA RETE DELL'UNITÀ DI OFFERTA

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

Articolo 5 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono al sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti.

PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 6 - L'ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI

1. Il Comune di TORRE de' NEGRI garantisce il servizio di segretariato sociale, competente per:
 - a) facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
2. Il segretariato sociale rientra tra i livelli essenziali e prioritari di assistenza sociale. E' un servizio trasversale che facilita e sostiene il raccordo organizzativo tra i diversi servizi sociali e con i servizi socio-sanitari. Esso opera in stretta connessione con la rete dei servizi specialistici offerta dagli Enti Istituzionali e Sociali del territorio, favorendo il funzionamento della rete dei servizi integrati, in un'ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia nei rapporti tra il cittadino e i servizi.
3. Obiettivo principale del servizio di segretariato sociale è facilitare l'accesso dei cittadini al sistema integrato di interventi e servizi sociali e favorire l'orientamento degli utenti rispetto ai bisogni espressi, promuovendo l'uso appropriato dei servizi e riducendo le disuguaglianze nella fase di accesso.

Articolo 7 - PRIORITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO

1. Sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, le persone fragili che necessitano un interventi protettivo, con particolare riguardo ai minori vittime di abuso e maltrattamento e le donne vittime di violenza.

2. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

3. Poiché qualsiasi intervento a carico della Pubblica Amministrazione si intende esigibile a fronte delle risorse disponibili, qualora l'offerta sociale risulti

temporaneamente insufficiente a far fronte alle richieste di intervento di persone con idonei requisiti, potranno essere create liste d'attesa; a tal riguardo il Comune fissa i criteri e le modalità per la formazione e la gestione delle liste d'attesa.

4. Allo scopo di rispondere ai bisogni espressi dai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza o di urgenza dalle situazioni ordinarie.

La situazione di emergenza o urgenza è accertata dal servizio sociale professionale, sulla base di accurata indagine socio-sanitaria, e comporta la formalizzazione di richiesta di intervento in deroga a eventuali liste d'attesa o altri interventi in programma.

Articolo 8 - ATTIVAZIONE SU DOMANDA

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

4. "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

Articolo 9 - ATTIVAZIONE D'UFFICIO

1. Il Comune di Torre de' Negri garantisce l'attività del servizio sociale, che si attiverà d'ufficio per la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

Articolo 10 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO

1. Il servizio sociale professionale (assistenti sociali) attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 11 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale professionale predispone, di concerto con il Comune di residenza, il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda. Tale programma personalizzato viene trasmesso dal servizio sociale professionale al Comune di residenza.

2. Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;

- e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.
 4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
 5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile, secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SOCIO-SANITARIA

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, Il servizio sociale professionale invia istanza di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'A.T.S. / A.S.S.T. locale, tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 13 - CESSAZIONE PRESA IN CARICO

1. Il Servizio Sociale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
 - c) trasferimento della residenza.;
 - d) in caso di variazioni delle condizioni sociali, economiche, anagrafiche, tali da far venir meno le stesse condizioni che avevano determinato l'accesso alla prestazione.

Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il servizio sociale opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

PARTE TERZA
SERVIZI

Articolo 15 - SERVIZI

1. I servizi sono quelli previsti all'interno della programmazione comunale ed approvati dalla Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 16 - INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Il Comune garantisce ai cittadini adeguata informazione sui servizi programmati.

Articolo 17 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI

1. I servizi possono essere erogati con le seguenti modalità:
 - a) Tramite avviso pubblico: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. L'avviso di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
 - b) con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento anche dalla disponibilità di fondi.
2. In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, si rivolgono di norma al servizio sociale del Comune di residenza, o quando previsto direttamente all'ufficio del piano di zona.

Articolo 18 – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. Il servizio sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento richiesto dalla persona.
2. L'attivazione è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
3. L'assistente sociale effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

PARTE QUARTA
I.S.E.E., COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

Articolo 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa attuale di riferimento alla quale si attiene il Comune di TORRE de' NEGRI, è la seguente:

- Legge 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)
- Decreto interministeriale 1 giugno 2016 di approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013
- Deliberazione Giunta Regionale Lombarda n° X / 3230 - Seduta del 06/03/2015 "PRIME DETERMINAZIONI PER L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL DPCM 159/2013"
- DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) .

Articolo 20 - D.S.U. e ATTESTAZIONE I.S.E.E.

L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni sociali, sociali agevolate e socio-sanitarie erogate dai diversi livelli di governo.

La *Dichiarazione Sostitutiva Unica* (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare che chiede accesso alle prestazioni sociali, sociali agevolate e socio-sanitarie.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni/servizi/interventi l'utente dovrà presentare apposita domanda ai competenti uffici del Comune, su modulistica disponibile presso il Comune di residenza, corredata sia della attestazione ISEE sia della DSU, rilasciate dai soggetti

esterni all'Ente abilitati al rilascio, sulla base della prestazione richiesta e coerentemente con le tipologie di Isee previste dalla normativa per quella prestazione (Isee ordinario, Isee ristretto, Isee sociosanitario, Isee per minori, isee corrente eccetera).

L'attestazione ISEE si ottiene presentando una Dichiarazione Sostitutiva Unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati, che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, usufruiscano di prestazioni/ servizi comunali continuativi (ad esempio assistenza domiciliare), presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche e le relative attestazioni ISEE entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

I cittadini che invece accedono ad un nuovo servizio devono presentare l'attestazione Isee e la DSU, in corso di validità, contestualmente alla richiesta di accesso.

Articolo 21 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Il livello di compartecipazione del cittadino è determinato dall'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).

Le soglie di compartecipazione al costo del servizio sono determinate dalla Giunta Comunale sulla base delle fasce I.S.E.E..

La contribuzione deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale comunicazione scritta alla famiglia può:

- Non erogare la prestazione
- Interrompere le prestazioni erogate;
- Attivarsi per il recupero del credito nei modi ritenuti più opportuni, prevedendo anche forme di rateizzazione;
- Continuare ad erogare la prestazione / servizio in caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria

tutela, in presenza di una grave situazione di fragilità sociale ed esclusione sociale, su proposta motivata del servizio sociale.

Articolo 22 - TIPOLOGIE DI SERVIZI SOGGETTI ALL'ISEE

I servizi storicamente più erogate dai Comuni dell'Ambito Distrettuale dei Piani di Zona Alto e Basso Pavese sono le seguenti:

- contributi economici straordinari, continuativi, una-tantum (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per il pagamento di utenze domestiche, le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (bonus gas e luce, assegno al nucleo familiare, assegno di maternità);
- buoni ticket per acquisto generi alimentari o prodotti farmaceutici;
- assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti a domicilio, trasporto sociale);
- attività ricreative e soggiorni climatici;
- servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità anziane o disabili adulte): CDI, CSE, SFA, CDD;
- erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A., R.S.D., C.S.S.);
- Servizio assistenza domiciliare minori (ADM);
- assistenza scolastica ad alunni disabili;
- pagamento della retta di ospitalità in strutture residenziali per minori sottoposti a decreto del Tribunale;
- Asili Nido, Micronidi e Centro prima infanzia;
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario scolastico;
- Erogazione di contributi per agevolare la fruizione di strutture per la prima infanzia;
- Contributi per acquisto libri di testo a favore degli studenti;

La Giunta Comunale può definire quali delle prestazioni di cui sopra siano erogabili, ed anche includere prestazioni non espressamente elencate.

Articolo 23 - CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI, DELLE SOGLIE DI ACCESSO, DELLE COMPARTICIPAZIONI AI COSTI DA PARTE DELLE FAMIGLIE

La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento, definisce con proprio atto, sulla base delle risorse disponibili:

- I servizi
- I criteri di accesso
- Le quote di compartecipazione a carico delle famiglie.

Nel definire quanto sopra, la Giunta Comunale ha facoltà di determinare l'eventuale soglia di compartecipazione minima e la compartecipazione massima ai servizi.

La definizione dei criteri di accesso e delle compartecipazioni definite dalla Giunta Comunale dovranno essere il più possibile omogenee nel territorio dell'ambito di Broni, per evitare disparità di trattamento dei cittadini.

La Giunta Comunale nel definire le compartecipazioni può utilizzare:

1. il Metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;

- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza, fatta salva l'eventuale quota minima se prevista.

- ◆ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata

- ◆ Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento

- ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

2. le fasce di Isee. (vedi tabella allegata All. "a")

Le soglie di accesso alle prestazioni e le quote di compartecipazioni familiari dovranno:

- garantire, compatibilmente con l'assegnazione delle risorse disponibili, l'accesso al maggior numero di cittadini;
- essere proporzionali alla capacità reddituale dei nuclei familiari, tutelando soprattutto i nuclei a rischio di povertà.

Articolo 24 - FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI A INIZIATIVE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA RICERCA ATTIVA DI LAVORO E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI ED ALTRE TIPOLOGIE DI PARTECIPAZIONE

Nel caso di istanza di accesso ai contributi economici di cui all'articolo 22, le persone maggiorenni disoccupate in età lavorativa, abili al lavoro e facente parte del nucleo familiare, dovranno dimostrare di attivarsi per la ricerca di una occupazione, iscrivendosi al centro per l'impiego territorialmente competente, chiedendo il rilascio della dichiarazione di disponibilità al lavoro e sottoscrivendo, ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.", il patto di servizio con il centro per l'impiego o con altro soggetto accreditato da Regione Lombardia.

La Giunta Comunale potrà istituire le attività socialmente utili, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini senza lavoro a politiche di partecipazione pubblica. Nel caso di presenza nel nucleo di persone adulte abili al lavoro, l'erogazione dei contributi economici di cui all'articolo 22 dovrà presupporre una adesione ai lavori socialmente utili.

La Giunta comunale potrà anche prevedere forme di partecipazione quali la leva civica, l'adesione al servizio civile volontario e altre tipologie esistenti. Potrà anche aderire alle convenzioni con il Ministero della Giustizia (UEPE) per garantire alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, la possibilità di svolgere attività, finalizzate al reinserimento della persona nel tessuto sociale.

Articolo 25 - SERVIZI DOMICILIARI FINALIZZATI A FAVORIRE LA PERMANENZA DI PERSONE DISABILI OD ANZIANE AL PROPRIO DOMICILIO

Rientrano nei servizi domiciliari l'assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti a domicilio, trasporto sociale).

Le soglie di accesso e di compartecipazione dovranno essere definite tenendo conto che l'assistito potrebbe aver bisogno della presenza di più prestazione. In questi casi la compartecipazione dovrà essere proporzionata alla capacità reddituale, in quanto l'obiettivo primario è evitare l'istituzionalizzazione impropria.

Articolo 26 - SERVIZI INNOVATIVI

Rientrano tra questi servizi quelli finora inesistenti sul territorio dell'Ambito Distrettuale dei Piani di Zona Alto e Basso Pavese.

La Giunta Comunale può anche definire i criteri di accesso al "prestito d'onore", finalizzato a nuclei familiari in difficoltà economica: tale servizio presuppone una restituzione del prestito concordata e senza alcun interesse applicato.

Articolo 27 - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI CON SERVIZI DEL PIANO DI ZONA E DI ALTRI ENTI

Il progetto di intervento sulla persona o sul nucleo familiare assistito attivati dal Comune dovrà tener conto anche dei servizi erogati dal piano di zona: il servizio sociale professionale che effettua la valutazione e predispone il progetto dovrà tener conto della possibilità di attivare più prestazioni (Comune / piano di zona), con l'obiettivo di un maggior benessere e di una riduzione delle problematiche del nucleo.

Tutti i servizi messi a disposizione sul territorio devono infatti essere ricomposti in un unico progetto di interventi, inclusi quelli erogati da Enti terzi (ASST, ATS, MINISTERO LAVORO REGIONE LOMBARDIA, eccetera).

Articolo 28 - PROGRAMAZIONE TERRITORIALE ANNUA DEI SERVIZI

Ogni Comune comunica annualmente al piano di zona, dopo l'approvazione del bilancio previsionale:

- le prestazioni attivate,
- i requisiti di accesso
- le soglie di compartecipazione.

Tali informazioni sono essenziali al servizio sociale professionale (assistenti sociali) per conoscere la rete di offerta esistente sul territorio, al fine di predisporre i progetti di intervento. Senza queste informazioni operative è impossibile programmare una corretta gestione delle risorse presenti sul territorio nell'ambito di ciascun progetto di intervento sociale.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 30 - Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.